



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 69/08 SENT.
N.20147/2005 R.C.
N. 1619 CRON.
N. 245/08 REP.

Il Tribunale Civile e Penale di Verona - Sezione Distaccata di Legnago - in persona del Giudice Unico, Dr.ssa Manuela Cortelloni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.20147/05 R.C., promossa da:

[REDACTED]

elettivamente domiciliato in Verona, Via G. Trezza n.18, presso e nello studio dell'Avv. Nicola Ottaviani che lo rappresenta e difende in virtù di mandato posto a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 11.10.2007

- ATTORE -

CONTRO

[REDACTED]

- CONVENUTI CONTUMACI -

OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

All'udienza del 13 novembre 2007,

_____ assegnava le seguenti conclusioni:

"accertata la qualità di erede in capo al dr. _____ il 02.08.1919

_____ defunto il 22.10.2004 e del conseguente suo diritto di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti degli altri coeredi, _____

_____ determinarsi l'entità della massa ereditaria del defunto _____ con detrazione dal *relictum* delle spese funerarie sostenute _____ dell'ICI da questi pagata per gli eredi, relativamente agli immobili del defunto e procedersi alla divisione ereditaria dei beni mobili e di quelli immobili dal si _____ ne ai propri figli _____

_____ beni immobili costituiti, per intero, da:

A) un fabbricato di civile abitazione con annesso terreno, sito in Cerea, via G. Marconi n.34, distinto catastalmente presso il Catasto dei Fabbricati del Comune di Cerea, Sezione A, foglio 5:

- mappale n.806, sub 1 e graffato n.807, Via G. Marconi piano: S1 - T-1, categoria A/7, classe 2, consistenza 11 vani, rendita: 852,15;
- mappale n.806, sub 2, Via G. Marconi piano: S1, categoria C/6, classe 3, consistenza 43 mq., rendita Euro 164,34, salvi i più precisi;

e per un mezzo da:

B) un fabbricato sito in Cerea, Via XXV Aprile n.15, distinto catastalmente presso il Catasto dei Fabbricati del Comune di Cerea, foglio 40:

- mappale n.1224 sub 1 Via XXV Aprile, piano: T, categoria C/1, classe 6, consistenza 72 mq., rendita: Euro 1.033,74;
- mappale n.1224 sub 2 Via XXV Aprile, piano: 1, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 5, rendita: Euro 322,79;
- mappale n.1224 sub 3, Via XXV Aprile, piano: 2, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 5, rendita: Euro 322,79;

- mappale n.1224 sub 4 Via XXV Aprile, piano: 3, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 5, rendita: Euro 322,79, salvi i più precisi.

Accertata altresì la qualità di legittima proprietaria [redacted] dopo il suo decesso avvenuto il 26.05.2006, di [redacted] suo unico successore quale erede testamentario, del mezzo indiviso dell'immobile sito in Cerea, Via XXV Aprile n.15 e distinto catastalmente presso il Catasto dei Fabbricati del Comune di Cerea, Sezione A, foglio 40:

- mappale n.1224, sub 1 Via XXV Aprile, piano: T, categoria C/1, classe 6, consistenza 72 mq., rendita: Euro 1.033,74;

- mappale n.1224 sub 2, Via XXV Aprile, piano: 1, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 5, rendita: Euro 322,79;

- mappale n.1224 sub 3, Via XXV Aprile, piano: 2, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 5, rendita: Euro 322,79;

- mappale n.1224 sub 4, Via XXV Aprile, piano: 3, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 5, rendita: Euro 322,79, salvi i più precisi,

procedersi allo scioglimento della comunione immobiliare di detto fabbricato, esistente fra [redacted] proprietario di 4/6 ed i suoi fratelli [redacted] ciascuno di loro proprietario di 1/6.

Assegnarsi, in seguito alla divisione ereditaria ed allo scioglimento della comunione immobiliare, al sig. [redacted] intera proprietà del sopraprecisato immobile, sito in Cerea, Via XXV Aprile n.15 con l'addebito della eventuale eccedenza a favore dei fratelli [redacted]

Ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verona di trascrivere l'emananda sentenza.

Accertato che [redacted] ha versato, nel novembre 2004 la complessiva capitale somma di Euro 4.513,60 per i funerali ed il loculo del padre defunto [redacted]

[redacted] e che nel dicembre 2004 ha pagato la somma di Euro 69,30 per ICI sugli immobili relitti, attribuirsi a favore dello stesso attore dette somme, da prelevarsi in anteclassa dalle somme liquide lasciate dal defunto presso Unicredit Banca - ag. Di Cerea - ovvero porsi a carico degli altri coeredi del *de cuius* [redacted]

l'obbligo di rimborsare pro quota a [redacted] dette somme, con conseguente loro condanna al loro pagamento a suo favore.

Accertato infine che l'attore [REDACTED] s'è più volte reso disponibile ad una divisione stragiudiziale, senza esito, porsi la rifusione a suo favore da parte degli altri coeredi [REDACTED] delle spese legali, anche quelle generali del 12,50% dei diritti ed onorari di causa, c.p.a. 2% ed iva al 20%, spese della C.T.U.".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 09.04.2005, [REDACTED] convenivano in giudizio [REDACTED] al fine di fare dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria, costituitasi fra i fratelli [REDACTED] seguito della morte del genitore paterno [REDACTED] del 22.10.2004.

Gli attori, in particolare - l'uno quale erede legittimo del padre e l'altro, quale comproprietario di uno dei beni immobili da dividere - deducevano che il compendio da dividere era composto da due immobili siti, rispettivamente, in Cerea, Via XXV Aprile n.15 (in comproprietà fra il defunto [REDACTED], nonché, sempre in Cerea, Via Marconi n.34, così come indicati catastalmente nell'atto di citazione; da beni mobili, (conti correnti e titoli investiti), dovendosi altresì tenere in considerazione le somme anticipate [REDACTED] con riferimento alle spese funerarie ed a quelle relative al pagamento dell'ICI degli immobili oggetto di causa.

Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, all'udienza del 29.11.2005, i convenuti [REDACTED] venivano dichiarati contumaci.

Concessi i termini per il completamento delle difese e per la formulazione dei mezzi istruttori, la causa veniva istruita mediante le produzioni documentali dell'attore; l'espletamento di C.T.U. al fine di accertare il valore degli immobili oggetto di causa e la loro comoda divisibilità, nonché al fine della redazione del progetto divisionale, con l'indicazione delle eventuali somme a conguaglio; infine, mediante l'assunzione di testimonianze all'udienza celebrata in data 13.11.2007.

In corso di causa, decedeva l'attrice [REDACTED] e si costituiva, quale suo unico erede testamentario [REDACTED] costituito in causa quale erede legittimo del defunto padre.

All'udienza fissata ai sensi dell'art. 789 c.p.c., del 13.11.2007, nessuno compariva per parte convenuta, ritualmente notificata di detta udienza.

Conclusa l'attività istruttoria, il difensore dell'attore, all'udienza del 13.11.2007, precisava le conclusioni, così come in premessa integralmente trascritte e, concessi i termini massimi di legge di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle memorie conclusive, la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito del decesso, in data 22.10.1004, [redacted] succedevano, quali eredi legittimi, nel patrimonio del medesimo, (cfr. doc. nn. 1 e 2, certificato di famiglia e certificato di morte).

Il patrimonio immobiliare, al momento della morte del defunto [redacted], era composto da due distinti immobili: l'uno, quale fabbricato ad uso civile abitazione monofamiliare - in comproprietà con [redacted] quindi, caduto in successione per $\frac{1}{2}$ - sito in Cerea, Via XXV Aprile n.15, acquistato dai predetti con rogito del 21.07.1962 n.8359 rep., a Ministero Notaio Dr. Luigi Soave, (cfr. doc. nn.17, 18); l'altro, quale fabbricato civile ad uso abitazione plurifamiliare, caduto in successione per l'intero, sito in Cerea, Via G. Marconi n.34, (doc. nn.15 e 16).

Sulla base della C.T.U. espletata - che ha provveduto alla descrizione, anche fotografica degli immobili oggetto di causa, nonché alla loro stima - è stato accertato, attraverso il criterio di stima "c.d. sintetica - comparativa", (che tiene cioè in considerazione l'ubicazione, la tipologia, l'epoca di costruzione, la situazione urbanistica, ecc..., degli immobili considerati), che, quanto all'immobile di Cerea, Via G. Marconi n.34, esso ha un valore di Euro 203.700,00, (così calcolati: Euro 291,00 al mq. X 700,00 mq), pari, per ciascun erede, ad Euro 67.900,00; quanto all'immobile di Cerea, Via XXV Aprile n.15, esso è stato stimato nel complessivo valore di Euro 273.250,00, di cui Euro 182.167,00 quale quota da assegnarsi a [redacted] ed Euro 45.542,00 per ciascuno degli altri due coeredi.

Con riferimento a tale ultimo immobile, in particolare, deve rilevarsi come, sopraggiunta in corso di causa la morte della comproprietaria [redacted] quale suo unico erede testamentario, (cfr. doc. nn.8 e 9: verbale di pubblicazione del testamento olografo e atto di notorietà del 06.06.2006) - sia divenuto proprietario dei 4/6

dell'immobile predetto, con conseguente attribuzione delle quote nella misura e stima così come sopra calcolata.

Il CTU ha inoltre rilevato come entrambi gli immobili oggetto di causa non debbano ritenersi "comodamente divisibili": l'uno, in quanto è un'abitazione monofamiliare; l'altro, poiché "anche se di primo acchito potrebbe apparire comodamente divisibile, di fatto, una ipotetica divisione è pressochè inattuabile. Dalla disamina dei documenti di causa, si comprende chiaramente la impossibilità di mantenere il condominio fra i tre comproprietari fratelli [redacted] non essendo possibile la sua gestione sia per la normalità che per la straordinarietà", (cfr. pg.17 relazione peritale depositata in data 31.10.2006).

Ciò premesso, si ritiene di fare propria la proposta divisionale del CTU, il quale, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili predetti e della loro non comoda divisibilità, ha ritenuto che la divisione più fattibile consti della assegnazione dell'immobile di Via [redacted], che peraltro lo abitano già stabilmente; nonché della assegnazione dell'immobile di Via XXV Aprile all'attore [redacted], (che ne detiene già i 4/6), prevedendo un conguaglio in denaro, a favore di ciascun convenuto, nella misura di Euro 11.592,00.

Deve sul punto rilevarsi come, all'udienza del 13 novembre 2007, fissata da questo Giudice ai sensi dell'art. 789 c.p.c. [redacted] o confermava di aderire alla proposta divisionale del CTU, di cui alla pg. 17 della relazione peritale, così come sopra indicata.

Nessuno compariva a tale udienza per i convenuti, seppure ritualmente notificati della fissata udienza di discussione.

Il debito da conguaglio è debito di valore, pertanto, dal giorno della emanazione della presente sentenza, sino al dì del pagamento effettivo, su detta somma di denaro vanno computati gli interessi corrispettivi, da calcolarsi nella misura legale, ulteriormente maturandi, (cfr. Corte di Cassazione, II[^], 24.07.2000 n.9659).

2. In ordine ai beni mobili lasciati dal defunto [redacted] si rileva come la documentazione in atti e le prove testimoniali assunte, abbiano consentito di ricostruire il patrimonio mobiliare come segue.

Al momento della sua morte [redacted] titolare:

- presso Unicredit Banca s.p.a. - Filiale di Cerea, (VR) - del conto corrente n.3887440: il saldo di detto conto corrente, al mese di luglio 2007, risulta, documentalmente, essere pari ad Euro 11.789,00, (cfr. doc. n.22);

- della polizza vita UNIREDDITO di Creditras Vita spa, appoggiata sul conto corrente n. 3887440, acceso - come già detto - presso Unicredit Banca s.p.a., Ag. Di Cerea, (VR), (cfr. doc. n.23).

La sussistenza, ad oggi, di detti depositi bancari è stata confermata, all'udienza del 13.11.2007, dalla teste [REDACTED], dipendente di Unicredit Banca, (cfr. verbale di udienza del 13.11.2007).

Di conseguenza, detti beni mobili devono essere assegnati agli eredi nella misura di 1/3 ciascuno.

3. Anche le spese effettuate da parte di [REDACTED] in nome e per conto dei coeredi, hanno trovato conferma, durante l'istruttoria, documentale ed orale, espletata in corso di causa.

In particolare, è stato dimostrato che l'attore ha pagato, per le spese funerarie, all'impresa Pompe Funebri Perini Renzo di Cerea, Euro 3.000,00, oltre ad Euro 1.000,00 per gli addobbi floreali ed Euro 513,60 per l'acquisto del loculo, (cfr. doc. nn.4 e 5).

[REDACTED] ha inoltre pagato l'ICI, relativa ai fabbricati ereditari, pari ad Euro 69,30, (cfr. doc. n.6).

Si rileva come non possano liquidarsi, a tale titolo, anche le spese notarili, perché non chieste in sede di precisazione delle conclusioni, all'ultima udienza del 13.11.2007, (ove la difesa attorea si è richiamata alle conclusioni già precisate in sede di memoria *ex art.* 183, V[^] comma, c.p.c., ove non vi è alcun richiamo a tali spese), ma solo nell'atto conclusivo del giudizio di cui all'art. 190 c.p.c.

Di conseguenza, della somma complessiva di Euro 4.582,90, devono essere rimborsati da parte di [REDACTED] la misura di 1/3 ciascuno, pari ad Euro 1.527,63.

4. Deve altresì rigettarsi la domanda di compensazione - formulata dall'attore solo in comparsa conclusionale depositata in data 14.01.2008 - fra i conguagli che il medesimo è tenuto a rifondere ai coeredi, già sopra quantificati e le spese che questi ultimi sono tenuti a rifondergli, così come la ulteriore domanda di compensazione formulata a pg.17.

Trattasi in fatti di domande nuove e, come tale non ammissibili, perché formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, (cfr. pg. 17).

5. In ordine alle spese di causa, si rileva come, secondo l'orientamento giurisprudenziale che questo Giudice condivide, (cfr. Corte di Cassazione, II[^], n.4621/78), le spese di causa

che sono state sostenute nel comune interesse per addivenire alla conclusione del giudizio, rimangono a carico della massa, mentre quelle sostenute per risolvere situazioni di conflitto, seguono il criterio generale della soccombenza.

Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito complessivo della vertenza, nonché della condotta posta in essere, prima e durante il giudizio dai convenuti contumaci, si ritiene, in applicazione del principio della soccombenza, tale che le predette vengono essere poste a carico di questi ultimi.

Le spese della CTU vengono poste, in via definitiva, nella misura di 1/3 a carico di ciascuna delle parti, con conseguente onere di rimborso *pro - quota* di quanto anticipato, per l'intero, da parte di Rigatelli Giorgio.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile e Penale di Verona - Sezione Distaccata di Legnago - in persona del Giudice Unico, dr.ssa Manuela Cortelloni, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al n.20147/05 R.C., promossa da [redacted] in atto di citazione notificato in data 09.04.2005, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1) ACCERTA che I [redacted]

[redacted], sono eredi legittimi del genitore paterno [redacted] defunto a Cerea in data 22.10.2004;

2) DICHIARA lo scioglimento della comunione ereditaria esistente fra [redacted]

- ASSEGNA a [redacted]

[redacted] l'immobile sito in Cerea, Via Marconi n.34, quale fabbricato ad uso civile abitazione con annesso terreno, distinto catastalmente presso il Catasto del Comune di Cerea alla partita n.1296, Foglio 5, mappale n.806, cat. A/7 cl.2, rendita Euro 890,89 salvo più precisi;

- ASSEGNA a [redacted]

[redacted] il fabbricato ad uso civile abitazione sito in Cerea, Via XXV Aprile n.15, distinto al Catasto Edilizio Urbano di detto Comune, alla partita 1471, foglio 40, mappali n.1224 sub 1, n.1224 sub 2, n. 1224 sub 3 e n.1224 sub 4;

- DISPONE che [redacted] provveda al pagamento - quale somma a conguaglio dell'assegnazione di cui al capo 3) che precede - della somma pari ad Euro 11.592,00, rispettivamente, a favore [redacted] oltre agli interessi, nella misura legale, maturandi dalla data di emanazione della sentenza al pagamento effettivo;

- ORDINA alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;

- ASSEGNA a [redacted]
[redacted]
[redacted] nella misura di 1/3 ciascuno, le somme depositate sul conto corrente bancario, intestato al defunto [redacted], acceso presso Unicredit Banca - Agenzia di Cerea (VR) - al n.3887440;


- ASSEGNA a [redacted]
[redacted]
[redacted] nella misura di 1/3 ciascuno, le somme di cui alla polizza vita n.0639599 di Unireddito di Creditras Vita spa, appoggiata sul conto corrente n.3887440 acceso presso Unicredit Banca - Ag. di Cerea;

- CONDANNA [redacted]
[redacted] al pagamento, di Euro 1.527,63 ciascuno, a favore di [redacted]

3) CONDANNA [redacted] al rimborso delle spese processuali, anticipate da [redacted] per il presente giudizio, che si liquidano in complessive Euro 13.300,00, di cui Euro 1.300,00 per spese, Euro per 5.000,00 diritti ed Euro 8.000,00 per onorari, oltre al 12,50% di spese generali, IVA e CPA come per legge;

4) PONE definitivamente a carico di [redacted]
[redacted] nella misura di 1/3 ciascuno, le spese della CTU.

Così deciso in Legnago, in data 07 marzo 2008.

IL GIUDICE
Dr.ssa Manuela Cortelloni


12 MAR. 2008




TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione distaccata di Legnago

N. 20147/05 R.C.
 N. _____ DECR. ING.
 N. 69/08 SENT.
 N. _____ ORD.
 N. 265/08 REP.

Prot. n. 6692 del _____

_____ contro _____

TIMBRO DELLA REGISTRAZIONE

456T 80/0
 1247 01 L
 153715
 10770,00
 102,00
 5,16
 10263,16

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LEGNAGO - A.S.R.C. -

Registrato il 22 APR. 2008

al n. 316 Vol. _____ Mod. 4
 Versat o 4943,16 / QUATTROMILANOVECENTO QUARANTATRE,



Per il Direttore
 Il Capo Area Servizi
 Renzo Tedesco

TRIBUNALE DI VERONA

Il sottoscritto avv. Nicola Ottaviani, proe. e
dom. del sig. [redacted] nella
causa con R.G. 20147/2005, terminata
con la sentenza N 69/08, duede il
rilascio di [due copie] di copie autentiche [redacted] seconda copia
autentica della succitata sentenza con formula
esentiva [ad us] per promuovere
due distinte esecuzioni nei confronti
dei due soggetti socombenti, [redacted]
[redacted]
Legnano 5.11.2008

[Signature]

ricevuto nella Cancelleria del
Tribunale di Verona
il giorno 5. NOV 2008
OPERATORE MARIO B.



Il Giudice,
per le istanze esse precede,
autorizzo

Legnano li, 5.11.2008

IL GIUDICE
Dr. Manuela Cortelloni

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
€8,26
 01/10/26
 00023495
 00015558
 0001-00010
 IDENTIFICATIVO : 01071011503078

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
€8,26
 01/10/26
 00023495
 00015558
 0001-00010
 IDENTIFICATIVO : 01071011503078

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
€8,26
 01/10/26
 00023495
 00015558
 0001-00010
 IDENTIFICATIVO : 01071011503078

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
€8,26
 01/10/26
 00023495
 00015558
 0001-00010
 IDENTIFICATIVO : 01071011503078

Alla data della copia in forma esecutiva all'Avv. B.

*Utile Ottoneri o.l.
 Vanni (Vista
 € 8,26 + 3)*

oggi - 5 NOV. 2026



MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
€14,16
 QUARTONOTICI/10
 00023650
 00029961
 0001-00010
 IDENTIFICATIVO : 01090545084152

€ 14,16

16/3/20
2026

*Avv. Ottoneri
 22/3/20*